



CITTA' DI TORINO

PROP 13078 / 2026

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: DICIAMO NO AL DDL 382 CHE ELIMINA IL SISTEMA DI TUTELA E ASSISTENZA DELLE CONSIGLIERE DI PARITA' TERRITORIALI

Il Consiglio comunale

PREMESSO CHE

Lo Schema di decreto legislativo n. 382 del 19 febbraio 2026 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE».

RICHIAMATO

Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 al quale sono apportate le seguenti modifiche: a) al Libro I, Titolo II: a. è abrogato il Capo III “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici”, articoli da 8 a 11. b. è abrogato il Capo IV “Consigliere e consiglieri di parità”, articoli da 12 a 20. b) al libro III, titolo I, sono apportate le seguenti modifiche: 1. Al capo III “Tutela giudiziaria”, dopo l’articolo 35, è introdotto il seguente: “Articolo 35-bis Assistenza alle vittime 1. Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all’Organismo di parità, a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l’utilizzo di modalità telematiche, così da garantire il più ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parità, nonché gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del Regolamento (UE)/2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l’adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del medesimo Regolamento. 2. L’ Organismo di parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito: a) alla normativa applicabile; b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali; c) ai mezzi

di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale; d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali; e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri anti violenza. 3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo di parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archivarla e ne informa i denuncianti.

RILEVATO

Che all' Art. 2 c 2 dello Schema di Decreto Legislativo viene stabilito: L'Organismo per la parità subentra alla consigliera o consigliere nazionale di parità. 3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3, comma 7, l'Organismo per la parità subentra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti

di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i menzionati contratti sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facoltà per il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.

CONSIDERATO

Che secondo l'ultimo report di Save The Children, intitolato "Le equilibriste: la maternità in Italia 2025", l'Italia occupa il 96° posto per partecipazione femminile al mondo del lavoro e il 95° posto per quanto riguarda il gender gap retributivo. La parità di genere è ancora lontana in questo senso: "Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada".

VALUTATO

Che nello schema di DDL le Consigliere di Parità, sono abolite nella loro articolazione territoriale: nazionale, regionale e provinciali e che verrà a mancare tutta l'organizzazione capillare e di prossimità per privilegiare un unico Organismo centralizzato.

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta comunale:

1. A respingere con forza il DDL 382 e a porre in essere ogni azione utile per mantenere il sistema di tutela e assistenza delle Consigliere di Parità territoriali così faticosamente costruito finora;
2. A far emergere il lavoro delicato di presidio di prossimità che svolgono le Consigliere di parità, oggi radicato nei Enti Locali, e orientato alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere, oltre che di promozione sostanziale della uguaglianza delle lavoratrici.

Torino, 04/05/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Caterina Greco